

# *Comune di Perinaldo*

PROVINCIA DI IMPERIA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32**

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE  
DAGLI AMMINISTRATORI IN RAGIONE DEL LORO MANDATO**

---

Nell'anno DUEMILADIECI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
GUGLIELMI FRANCESCO	X	
DE VILLA MATTEO	X	
FERRARI ADRIANO	X	
GUGLIELMI MASSIMO	X	
CHIOCCHIA ROBERTA	X	
PIZZIO FRANCESCO	X	
CARINGELLA MATTIA		X
GUGLIELMI PATRIZIA	X	
MAZZA MARIA	X	
MAGLIANI ANGELO		X
VIALE VITTORIO ELVIO	X	
EMBRIACO PAOLA	X	
ROGGERO ALESSANDRO	X	
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Presiede il Sig.: GUGLIELMI FRANCESCO

Partecipa alla seduta il Sig. FEDELI Stefano - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere il luogo dove deve essere svolto il mandato, dietro presentazione dei documenti provenienti dal vettore, ovvero, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'attribuzione di una somma onnicomprensiva pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, dietro presentazione di apposita dichiarazione attestante il percorso ed i chilometri effettuati, sottoscritta dall'interessato;
- Essendo sorti dubbi sulla portata della citata disposizione e, in particolare, sulla legittimità dei rimborsi effettuati per spese di viaggio sostenute dal Consigliere comunale in giorni diversi da quello di convocazione della seduta del Consiglio comunale, è stata formulata una richiesta di parere all'ANCI, la quale, tra le altre cose, ha precisato che gli enti, esercitando l'autonomia regolamentare loro attribuita dall'art. 7 del Testo Unico e tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa e la riduzione della stessa da effettuare dal 2011, dovrebbero stabilire le finalità istituzionali per le quali è indispensabile l'effettuazione di missioni, i limiti dei rimborsi ammissibili per le spese di soggiorno e le modalità da osservare per quelle di viaggio.

Premesso ciò, e ritenuto, anche sulla base dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come convertito in legge n.122/2010, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a definire modalità di riduzione delle spese per gli organismi politici e collegiali, di stabilire criteri per il rimborso delle spese di viaggio, dando atto che si potrebbero ottenere forti risparmi laddove i rimborsi delle spese di viaggio non appaiano strettamente legati all'espletamento del mandato di consigliere o assessore. Preciso che, in materia, la nozione di residenza di cui al secondo comma dell'art. 43 del codice civile, ai sensi del quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale".

La norma del codice civile va interpretata nel senso che la residenza può anche non coincidere con la residenza anagrafica. In senso conforme, la suprema Corte di Cassazione che - con riferimento alla nozione di residenza - seppur avendo riguardo a fattispecie oggettivamente diverse da quella in esame - ha affermato che "le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo, con la conseguenza che la controparte può dimostrare - ed il giudice ritenere - il luogo diverso dell'effettiva dimora con prova testimoniale" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 2070 del 24.3.83).

La Corte dei conti (sez. giurisd. Lazio, 30 giugno 1999, n. 716) ha ritenuto che ai fini del rimborso delle spese di viaggio la nozione di residenza, in mancanza di altre precisazioni, deve essere interpretata secondo l'art. 43 del Codice civile, come dimora abituale e volontaria risultante.

La situazione di fatto della persona interessata deve dallo stesso essere documentato o con il certificato dell'iscrizione nello schedario della popolazione provvisoria del comune nel quale dimora ovvero con attestazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi l'indirizzo dell'abitazione nel quale l'interessato dimora e la continuità della medesima oppure anche con un contratto di lavoro in cui sia stabilito che la sede di lavoro è un comune fuori dal proprio capoluogo.

Atteso, pertanto che, alla luce della richiamata normativa, la disciplina dei rimborsi spese può essere stabilita dal regolamento previsto dal quarto comma dell'art. 84 o da una deliberazione del consiglio comunale.

Sentito il Consigliere Viale a nome anche del gruppo di minoranza che chiede che sia modificato l'art.2 ultimo comma nella parte che limita il rimborso alle spese sostenute il giorno di svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1 ;

Dopo ampie ed esaurienti discussioni, ritenuto di accogliere la proposta del Consigliere Viale nel senso che il rimborso delle spese è ammesso per i viaggi effettuati il giorno prima dello svolgimento delle funzioni di Consigliere Comunali;

Visti, l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;  
L'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267  
Visto lo schema di regolamento preparato dagli Uffici comunali  
Acquisiti i pareri

Con n. 01 voti contrari (Consigliere Roggero) e n.10 voti favorevoli;

### **DELIBERA**

Di approvare il regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori in ragione del loro mandato, con le modifiche indicate in premessa e che, composto di n.3 articoli, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

## **Regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori in ragione del loro mandato.**

### **ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori del Comune per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni formalmente istituite e convocate, nonché per la presenza necessaria presso lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

### **ARTICOLO 2 Rimborso spese viaggio sostenute dagli Amministratori residenti fuori del capoluogo del Comune**

Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere il luogo dove deve essere svolto il mandato, dietro presentazione dei documenti provenienti dal vettore, ovvero, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'attribuzione di una somma onnicomprensiva pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde o 1/5 costo di un litro di diesel, per ogni chilometro percorso, dietro presentazione di apposita dichiarazione attestante il percorso ed i chilometri effettuati, sottoscritta dall'interessato.

Ai fini del presente regolamento il rimborso è ammesso solo per le spese sostenute il **giorno precedente** lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1 e per le spese di viaggio sostenute nelle 24 ore successive.

### **ARTICOLO 3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
GUGLIELMI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
FEDELI Stefano

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 02/10/2010 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale  
FEDELI Stefano

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)  
 Immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale  
FEDELI Stefano

---

---

---

---